



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 30/07/2015

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015. CONFERMA.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 08:00, in grado di prima convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	DI FAZIO PASQUALE	P		14	SINIGAGLIA SERGIO		A
2	CRISTIANI ANTONIETTA		A	15	MATARRESE GIOVANNI		A
3	BUCCI CARMINE		A	16	SINESI SABINO	P	
4	CAPOZZA ANTONIO		A	17	CAPORALE SABINO		A
5	GRECO DONATO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FILIPPONE EDOARDO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	DIAFERIO GIUSEPPE	P		20	PETRONI MARIA ANGELA		A
8	PELLEGRINO COSIMO	P		21	DI NUNNO SAVERIO		A
9	SELVAROLO SABINA	P		22	LANDOLFI NADIA		A
10	METTA GIUSEPPE		A	23	SABATINO ANTONIO		A
11	IACOBONE GIOVANNI MICHELE		A	24	PAPAGNA LUCIANO	P	
12	IMBRICI FORTUNATO	P		25	LA SALVIA ERNESTO	P	
13	DONATIVO GIUSEPPE		A				

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 14.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE PIETRO, SILVESTRI MARCO, CASTROVILLI ANTONIO, FACCIOLONGO SABINO, PISCITELLI LEONARDO, MALCANGIO MADDALENA, BASILE PIETRO SILVESTRI MARCO.

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio Comunale**, pone in discussione il punto n. 1) iscritto all'o.d.g. aggiuntivo, ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 2015. Conferma.”.

Intervengono nell'ordine:

L'Assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura) (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

Esce il Consigliere Pellegrino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 10 e gli assenti 15.

Il Presidente del Consiglio, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri Assenti: n. 15

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 1 (Ventola)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Il Dirigente dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge n.241/1990, così come introdotto dalla Legge n.190/2012, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI** e **TARI**, apportando alla componente **IMU** una profonda e sostanziale modifica normativa;

Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

Considerato che il Regolamento IUC comprendente le componenti IMU – TASI e TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato predisposto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di IMU e come coordinamento normativo intervenuto in materia di IMU;

Visto l'art. 13 comma 13 bis, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati

esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Considerato che la legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità) ha confermato in tutto e per tutto l'impianto della tassazione locale, e al comma 679 è intervenuta su quanto disposto e contenuto nel comma 677 della legge n. 147/2013 prevedendo che le disposizioni transitorie, come di seguito esposte, inizialmente stabilite solo per l'anno 2014, siano estese anche per l'anno 2015:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
- l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
- nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011;
- nessun intervento legislativo ha interessato invece l'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, che non può eccedere il limite dell'1 per mille, ossia l'aliquota base del tributo;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati :

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali Omissis è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il decreto del 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, di differimento al **31 marzo 2015** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

- il decreto del 16.03.2014 del Ministero dell'Interno che, acquisito il parere favorevole espresso nella seduta straordinaria del 12 marzo della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali al **31 maggio 2015**;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2015, n. 115 che differisce ulteriormente al **30 luglio 2015** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Tenuto conto, ai fini IMU, della quantificazione stimata dei trasferimenti statali per l'anno corrente, del gettito IMU avuto nell'annualità 2014, degli obiettivi di finanza pubblica imposti all'Ente dal patto di stabilità nazionale per l'anno 2015 e delle specifiche necessità del bilancio previsionale 2015, per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote dell'Imposta Municipale propria "IMU" deliberate per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, come di seguito riportate:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

Ritenuto, altresì, di stabilire, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale si continua ad applicare l'Imposta Municipale propria, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;

Dato atto del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D.Lgs. n. 267/2000

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n.10 Consiglieri presenti e votanti e, precisamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrari (Ventola). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristani, Bucci, Capozza, Pellegrino, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino),

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Confermare per l'annualità 2015** le aliquote IMU deliberate per l'anno 2014, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, e come di seguito riportate:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

3. **Stabilire** la detrazione, per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale si continua ad applicare l'Imposta Municipale propria, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. **Dare atto che** tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
5. **Dare atto, altresì, che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;
6. **Dare atto, infine, che** è rispettato il limite di cui al comma 677 della legge n. 147/2014 e riconfermato dal comma 679 della legge n 190 del 23.12.2014, secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
7. **Inviare**, a cura del Settore Finanze, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
8. **Dare atto, altresì, che** a decorrere dall'anno di imposta 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 bis dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "..... omissis *le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico..... omissis a tal fine il Comune è*

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

=====

Esce il Consigliere Papagna. Pertanto, i Consiglieri presenti sono n. 9 e gli assenti 16.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Imbrici, il Consiglio Comunale con n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrari (Ventola) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Cristani, Bucci, Capozza, Pellegrino, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Papagna, Landolfi, Sabatino), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

=====

Entra il Consigliere Pellegrino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 10 e gli assenti 15.

=====

Il presente provvedimento viene pubblicato senza il resoconto della discussione, che verrà riportato in successivo e separato verbale, soggetto a pubblicazione ai sensi di legge, avente stesso numero e data.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Teresa Oreste

Il Presidente del Consiglio

Pasquale Di Fazio
